

CAMERA DEI DEPUTATI N. 695

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, BAGHINO, TRANTINO, FINI, FRANCHI

Presentata il 9 luglio 1987

**Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose
per conto terzi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle attività indispensabili per la normale vita della popolazione italiana, è certamente quella del trasporto su strada delle merci a mezzo di veicoli, per lo più di proprietà di privati.

L'attività di autotrasporto, come attività imprenditoriale è già di per sé particolarmente difficile, specie in momenti di crisi economica diffusa come l'attuale, senza che a renderla artificiosamente più complicata debba proprio concorrere la situazione normativa e burocratica. Il caso più chiaro e lampante di queste incredibili e pesanti pastoie è costituito certamente dalla « autorizzazione per trasporto di cose per conto terzi », il cosid-

detto e famigerato « conto terzi generico » (nel gergo commerciale corrente) che blocca le nuove attività e aggrava inutilmente i costi da avviamento e di gestione delle imprese, segnatamente artigianali (i cosiddetti « padroncini »), di autotrasporto. Tale autorizzazione nella sua estensione generica, viene concessa dal Ministero dei trasporti e della motorizzazione civile, ma, in realtà non ... viene mai concessa, non si sa se per « volontà politica » o per lungaggine burocratica; sta di fatto che il cittadino, che ha acquistato un mezzo abilitato al trasporto merci (con massoni, furgone o cisterna), pur essendo iscritto come imprenditore autotrasportatore (artigiano o meno) al

nuovo Albo degli autotrasportatori, pur avendo, ovviamente, la patente di guida, non ha la possibilità che di trasportare una merce e una merce sola, quella del « conto terzi specifico » che viene rilasciata (ma solo per una merce).

Tra l'altro la violazione alle disposizioni che prevedono necessità dell'autorizzazione, con barbara norma di sapore bassomedievale, è ancora sanzionata come delitto con le pene della multa e della reclusione senza neanche la possibilità della oblazione come per violazioni ben più gravi e pericolose per la società è invece previsto dopo la nota « depenalizzazione » intervenuta.

Tutto quanto sopra ha creato e mantiene un incredibile quanto lucroso e ignominioso commercio di vecchie carcasse di veicoli da trasporto muniti di « conto terzi generico » il cui prezzo medio attuale « a borsa nera » varia fra i venti e i trenta milioni di lire: taglia inutile e dannosa che denota solo la incompetenza degli organi preposti per una corretta regolamentazione del trasporto merci per conto terzi della nostra Nazione.

Sono questi i motivi per cui si raccomanda una pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La autorizzazione generica al trasporto di merci per conto terzi è rilasciata su domanda, da presentarsi all'Ispettorato della motorizzazione civile competente per territorio, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 120.000 annue, ai soggetti, o persone fisiche o giuridiche, iscritti all'Albo degli autotrasportatori, proprietari di un veicolo da trasporto, coi soli limiti stabiliti per il trasporto merci per il veicolo stesso.

2. Il pagamento della tassa e la presentazione della domanda consentono all'avente diritto di utilizzare immediatamente, in attesa del rilascio dell'autorizzazione, il veicolo per il trasporto delle merci, consentito dalle caratteristiche del veicolo stesso.

3. Salvo quanto disposto dal comma precedente, chiunque esercita il trasporto generico delle merci senza l'autorizzazione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 da irrogarsi dal predetto; la relativa oblazione può essere richiesta con il massimo, da parte del responsabile del trasporto non autorizzato, purché sia autotrasportatore iscritto all'albo e il trasporto sia stato effettuato con mezzo abilitato.